



All. n. 1
Determina DPE015/112
del 17.10.2018

REGIONE ABRUZZO
Servizio del Genio Civile di Pescara
DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA
Via Catullo, 2 - (65127) Pescara - tel. 085 65 341
PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

○ ----- ○

Prot. n. RA/0287136/18

Pescara, li 17/10/2018

All'O.E. **ABRUZZO RESTAURI S.R.L.**
PEC: abruzzo restaurisrl@pec.it

COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256/2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatosi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo” – Interventi urgenti di consolidamento in località centro abitato Fratte – Comune di Carpineto della Nora

Importo totale del finanziamento € 295.000,00

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C D.LGS. N. 50/2016

IMPORTO A BASE DI GARA € 248.018,67*

IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO € 10.259,53

* oltre eventuali estensioni per lavori analoghi di cui all’art.5 del presente Disciplinare

CUP: C94H16001190001

CIG: 76499992E2

È indetta per il giorno **VENTI (20)** del mese di **NOVEMBRE (11)** dell’anno **DUEMILADICIOTTO (2018)** alle ore **NOVE E TRENTA (9:30)** una gara per l’affidamento dei lavori urgenti di consolidamento in località centro abitato Fratte nel Comune di Carpineto della Nora, conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatosi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo.

ART. 1 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara per i lavori in oggetto verrà aggiudicata con **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando** ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c D.Lgs. n. 50/2016, mediante il criterio di aggiudicazione del **minor prezzo** di cui all’art. 95 comma 4 lettera “a” D.Lgs. 50/2016.

La verifica della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia** avverrà utilizzando uno dei metodi previsti dall’art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016, scelto mediante sorteggio in sede di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’**esclusione automatica** delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 D.Lgs. 50/2016.

ART. 2 – IMPORTO E CATEGORIA DEI LAVORI

L'importo dei lavori a base dell'appalto è di € 248.018,67 di cui € 237.759,14 (oltre eventuali estensioni per lavori analoghi di cui all'art.5 del presente Disciplinare) per lavori posti soggetti a ribasso e € 10.259,53 per la sicurezza non soggetti a ribasso.

IMPORTO DEI LAVORI				
IMPORTO LAVORI A CORPO	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	ONERI E COSTI SICUREZZA	IMPORTO TOTALE APPALTO
- non previsto -	€ 295.000,00	€ 237.759,14	€ 10.259,53	€ 248.018,67
CATEGORIE DEI LAVORI				
CATEGORIA	CLASSIFICA	PREVALENTE/ SCORPORABILE	% SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO	IMPORTO CAT. PREVALENTE
OS21	I (prima)	PREVALENTE	100%	€ 248.018,67
LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI				
CATEGORIA	CLASSIFICA	PREVALENTE/ SCORPORABILE	% SUBAPPALTABILE	IMPORTO SUBAPPALTO
OS21	I (prima)	PREVALENTE	30%	€ 74.405,60

ART. 3 – SUDDIVISIONE IN LOTTI

Data l'esiguità dell'importo e vista l'unitarietà della tipologia intervento, non si procederà alla suddivisione in lotti funzionali dell'appalto, prevista all'art.51 co. 1 D.Lgs 50/2016.

ART. 4 – DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori prevista è di **120 giorni**.

ART. 5 – RIPETIZIONE DEI LAVORI ANALOGHI

Ai sensi dell'art. 63 co. 5 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli oggetto del presente intervento agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, per un importo quantificabile nella misura consentita dal ribasso d'asta e dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016, i soggetti affidatari del contratto possono ricorrere al subappalto nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori (come indicato nel prospetto di cui all'art. 2 del presente Disciplinare), purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che si intende subappaltare.

ART. 7 - DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA GARA

1) **Dichiarazioni a firma del Legale Rappresentante dell'Impresa offerente** (contenute nei Modelli n. 2 e n. 2 bis di Autocertificazione allegati alla presente lettera di Invito) con allegata copia fotostatica **leggibile** di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi della vigente normativa in merito a:

- a) l'aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili nei tempi fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b) il possesso, da parte dell'Impresa offerente, delle iscrizioni, posizioni previdenziali ed assicurative contenute nel prospetto che segue e dichiarazione che l'Impresa stessa è in regola con i versamenti relativi

POSIZIONE	SEDE	MATRICOLA
INPS		
INAIL		
CASSA EDILE		

- c) l'indicazione precisa ed esatta del Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti;
- d) l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei lavori dei disabili dichiarando, in modo preciso ed univoco, il numero dei dipendenti occupati;
- e) in riferimento alle Sentenze n. 3 e 9 del 2015 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, indicazione in sede di offerta economica della quota relativa alle **spese per la sicurezza** (oneri per la sicurezza e costi per la sicurezza da PSC);
- f) la **percentuale d'incidenza della manodopera** sull'importo netto dei lavori oggetto del presente appalto (detta percentuale va dichiarata in modo univoco e preciso ed indicata in cifre e in lettere).

A tal proposito si fa presente che:

la percentuale di incidenza MANODOPERA indicata nel PROGETTO è pari a:

22,824% (VENTIDUEVIRGOLAOTTOCENTOVENTIQUATTRO%)

Ove la **percentuale dichiarata sia INFERIORE a quella di progetto**, l'impresa è tenuta a presentare, contestualmente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, ed a pena di esclusione, appositi elaborati tecnici, redatti e firmati da un professionista abilitato alla progettazione di opere pubbliche e regolarmente iscritto nel relativo albo (situazioni da comprovare mediante idonea e valida dichiarazione sostitutiva), che comprovino e giustificino tale difformità;

- g) la composizione societaria, con indicazione delle **generalità complete** dei Titolari, Soci, Direttori Tecnici, Procuratore, Istitore, Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Soci Accomandatari dell'Impresa secondo quanto previsto dal Modello n. 2 di Autocertificazione allegato alla presente Lettera di Invito);
- h) non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all'art. 8 della presente Lettera di Invito (**detti requisiti sono ESSENZIALI**) relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016;
- i) l'avvenuta stipula, da parte dell'offerente, di una **garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 D.Lgs 50/2016, pari al **2% dell'importo dei lavori** secondo lo schema che segue:

1	IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA (2%):	
	4.960,37 Euro	
2	IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA CON <u>RIDUZIONE DEL 50%</u> <small>(in caso di UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO9000, microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)</small>	
	2.480,18 Euro	
3	IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA CON <u>RIDUZIONE DEL 30%</u> <small>(in caso di sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)</small>	
	3.472,26 Euro	992,07 Euro <small>(se cumulata con riduzione del p.to 2)</small>
4	IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA CON <u>RIDUZIONE DEL 20%</u> <small>(in caso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001)</small>	
	3.968,30 Euro	1.488,11 Euro <small>(se cumulata con riduzione del p.to 2)</small>
<p>Nota: Art. 93 co. 7 D.Lgs 50/2016: “[...] Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 PER CENTO, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067”.</p>		

- e la relativa dichiarazione di avvalersi della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria in quanto in possesso di idonea certificazione in corso di validità risultante dall'attestazione SOA;
- j) l'impegno a sottoscrivere, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dei lavori, una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cosiddetta **garanzia definitiva**) ai sensi dell'art. 103 co.1 e dell'art. 104 D.Lgs 50/2016. *Il presente impegno non è richiesto* alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- k) l'impegno a stipulare, in caso di aggiudicazione dei lavori, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa, la **polizza assicurativa** (cosiddetta **polizza C.A.R.**) per:
- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (vedi Sez.A – partita 1, schema tipo 2.3 ai sensi del DM 123/2004), anche

- preesistenti (vedi **Sez.A – partita 2**, schema tipo 2.3 ai sensi del DM 123/2004), verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma pari all'importo dei lavori.
- danni subiti dalle stazioni appaltanti per demolizioni e sgombero (vedi **Sez.A – partita 3**, schema tipo 2.3 ai sensi del DM 123/2004), per una somma pari al 50% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 103 co.7 D. Lgs. 50/2016;
 - per **responsabilità civile verso terzi** per una somma pari a € 500.000,00 ai sensi dell'art. 103 co.7 D. Lgs. 50/2016 (vedi **Sez.B**, schema tipo 2.3 ai sensi del DM 123/2004);
- l) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'**immigrazione** e norme sulla condizione dello straniero);
- m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198 dell'11/4/2006 recante il "Codice delle **pari opportunità tra uomo e donna**, a norma dell'art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;
- n) (**PER NORMATIVA ANTICORRUZIONE - CLAUSOLA PANTOUFLAGE**) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m;
- ovvero:
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
- ovvero:
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
- o) l'impegno, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al co.9 art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, a regolarizzare entro un termine massimo di dieci giorni le dichiarazioni necessarie, pena l'esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato;
- p) l'obbligo, in caso di aggiudicazione, a pena di nullità assoluta del contratto, a utilizzare uno o più CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI dedicati alle commesse pubbliche e ad assumere tutti gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui agli art. 3, 4, 5 e 6 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e L. 17.12.2010 n. 217 e alla Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP;

- q) l'impegno a comunicare all'Ente appaltante, prima della stipula del contratto, il numero di CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALI sul quale effettuare le **transazioni relative al subappalto**;
- r) **(in caso di RTI non ancora costituito)** di dichiarare le generalità del concorrente a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo con l'assunzione dell'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei mantenendo le quote partecipative così come dichiarato nella specifica autocertificazione;
- s) **indirizzo PEC** al quale indirizzare eventuali comunicazioni inerenti la gara;
- 2) Dichiarazione (originale) di presa visione degli elaborati progettuali rilasciata dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara;
- 3) **Garanzia fideiussoria provvisoria** (con importi calcolati, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs 50/2016, secondo schema di cui al precedente punto 1), redatta secondo lo schema tipo approvato con D.M. n. 123/2004, per una somma pari al 2% dell'importo dei lavori in appalto. La suddetta polizza dovrà:
- a) essere firmata dal garante per esteso ed in modo leggibile;
 - b) riportare le generalità e la qualifica della persona fisica che la sottoscrive in nome e per conto della società garante;
 - c) essere accompagnata da un valido documento, o idonea dichiarazione sostitutiva, comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;
- 4) **Attestazione o copia conforme**, ai sensi del DPR n. 445/2000, dell'**attestazione di qualificazione** rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata (solo per i concorrenti in possesso di qualificazione SOA);
- 5) In caso di cooptazione, l'impresa partecipante e quella cooptata dovranno dichiarare in modo preciso ed univoco, la percentuale massima di lavori che verrà svolta dall'impresa cooptata, per la cui esecuzione l'impresa cooptata dovrà possedere la necessaria qualificazione;
- 6) Copia del **DURC**, non scaduto, o dichiarazione sostitutiva dove viene dimostrata la regolarità contributiva dell'impresa;

I documenti e le dichiarazioni richieste dall'art. 1 comma 1 lett. a), b), e), f), g), h), i) j) k) l) m) n) o), comma 2, 3, 4 e 5 sono requisiti ESSENZIALI, così come il PASSOE di cui al comma 6 dell'art. 11 della presente Lettera di Invito. Pertanto la loro mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità di alcuno di essi comporterà l'applicazione di quanto previsto al co. 9 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

Costituiscono, ai sensi del citato co.9 dell'art. 83, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI NON SANABILI le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, nonché l'indicazione e la dichiarazione in sede di offerta economica della quota relativa agli oneri della sicurezza "generica".

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

- 1) Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3) L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4) Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5) Verrà escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

- sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- 6) Verrà escluso l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8) Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10) Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
- 11) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12) Verranno escluse tutte quelle imprese che, in presenza di indizi precisi e concordanti, sia ragionevole ritenere che si possa verificare uno scambio di informazioni ed una preventiva concertazione di volontà in ordine alla formazione delle offerte, con conseguente violazione dei principi di segretezza delle offerte, della par condicio dei concorrenti e della libera concorrenza;
- 13) La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risulta essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico deve essere recapitato, anche personalmente, **tassativamente ed esclusivamente ed a pena di esclusione**, presso il Protocollo del Servizio Genio Civile di Pescara, sito in via Catullo, 2 – 65100 PESCARA **entro le ore 12,00 del giorno giovedì 15/11/2018**.

Sul plico contenente i **DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - BUSTA “A”** e sulla busta contenente l'**OFFERTA ECONOMICA - BUSTA “B”**, deve chiaramente risultare, oltre all'**indicazione dell'Operatore Economico**, la seguente scritta:

OCDPC n. 256/2015 - Interventi urgenti di consolidamento conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatosi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo da eseguirsi in località centro abitato Fratte.

COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA

CUP C94H16001190001 - CIG 76499992E2

ART. 10 - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, da presentarsi in competente **BOLLO** mediante compilazione del **Modello 3** allegato alla presente lettera di Invito, deve consistere nel **ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara** (al netto dei costi per la sicurezza).

Il ribasso deve essere indicato dal concorrente in cifre ed in lettere: in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Inoltre, trattandosi di gara con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016, gli operatori economici, pena esclusione ai sensi del comma 1 dall'art.5 delle Avvertenze del presente invito, devono presentare l'offerta evidenziando i COSTI RELATIVI ALL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA e degli oneri di SICUREZZA “GENERICA” secondo il Modello 3 “Offerta Economica” allegato.

L'offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale, oltre l'offerta, non devono essere inseriti altri documenti. Inoltre, in calce all'offerta deve essere precisato che **“l'offerente, nel formulare l'offerta, ha tenuto conto degli costi necessari per l'attuazione dei piani di sicurezza, ritenendo congrua e sufficiente a tal fine la previsione di progetto”**.

L'offerente deve firmare la propria offerta per esteso ed in modo leggibile.

Le sopra indicate modalità di compilazione dell'offerta vanno tutte rispettate **A PENA DI ESCLUSIONE**.

ART. 11 – RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimento relative alla presente procedura possono essere presentate esclusivamente via PEC al seguente indirizzo **dpe015@pec.regione.abruzzo.it** e dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno venerdì 09/11/2018**.

La risposta, comprensiva della domanda in forma anonima, verrà inviata via PEC al richiedente e a tutti gli operatori invitati, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tutte le domande pervenute con modalità diverse e/o in data successiva a quella indicata nel presente articolo non verranno prese in considerazione.

ART. 12 - AVVERTENZE

1. Ai sensi dell'ex art. 26 co. 8 del D.P.R. n. 50/2016, il progetto posto a base di gara è stato **validato con prescrizioni** con Prot. RA/0286120/18 del 17/10/2018 **come risulta dagli atti di validazione allegati al presente Disciplinare;**
2. **Tassatività delle cause di esclusione sono quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;**
3. Per la verifica dei requisiti, in caso di presentazione di documento originale della SOA o copia conforme, si procederà tramite il casellario informatico dell'ANAC. Per gli altri casi saranno richiesti i requisiti per dimostrare la veridicità di quanto dimostrato e si procederà alla verifica sempre tramite il casellario informatico dell'ANAC;
4. In caso di offerte uguali si procederà, seduta stante, mediante sorteggio alla scelta dell'offerta considerata;
5. L'integrazione di dichiarazioni mancanti, incomplete o di ogni altra irregolarità definita ESSENZIALE, può avvenire attraverso la procedura del **SOCCORSO ISTRUTTORIO**, mediante cui l'operatore economico concorrente, ai sensi del co. 9 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, **entro il termine perentorio ed inderogabile di dieci giorni successivi alla richiesta della Stazione Appaltante**, dovrà procedere all'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concorrente verrà escluso dalla gara;
6. La **verifica del possesso dei requisiti** di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. (giusta Delibera n. 102/2014: a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. **Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPass** accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'Art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, **da produrre in sede di partecipazione alla gara (ritenuto REQUISITO ESSENZIALE)**.
7. Considerato che i lavori sono stati dichiarati urgenti (mediante **Dichiarazione dello stato di emergenza** previsto dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015) e che trattasi di interventi di **estrema urgenza** ai sensi dell'art. 9 co.1 lett. B della L. 164/2014, ai sensi dell'ultimo paragrafo del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs.vo 50/2016, nelle more del termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e della stipula del contratto di appalto, si potrà procedere alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.
8. Gli elaborati tecnici sono visionabili presso il Servizio Genio Civile di Pescara, sito in via Catullo n.2 – 65100 Pescara, **A PARTIRE DA LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018** TUTTI I GIORNI FERIALE (SABATO ESCLUSO) DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12.00.
In tale occasione sarà rilasciata dichiarazione di presa visione degli elaborati da allegare OBBLIGATORIAMENTE tra i documenti di gara.
9. Considerato che i lavori risultano urgenti in quanto sono da evitare il peggioramento dello stato dei luoghi ed il pericolo per la pubblica e privata incolumità, e che l'ulteriore mancata esecuzione immediata, anche per l'approssimarsi della stagione invernale, potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico, ai sensi dell'ultimo paragrafo del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, nelle more del termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e della stipula del contratto di appalto, **si potrà procedere alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace;**

10. La stipula del contratto sarà subordinata alla regolarizzazione delle autorizzazioni in corso di rilascio da parte degli Enti preposti, così come indicato nel documento “Validazione del progetto esecutivo” Prot. RA/0286120/18 del 17/10/2018, per l'intervento in oggetto.

Per tale ragione l'aggiudicatario definitivo non potrà avanzare richieste e pretese di ogni sorta sino al suddetto contratto salvo il pagamento dei lavori eseguiti in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza di cui al precedente comma 9).

11. Ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 potranno essere affidati all'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto lavori complementari, agli stessi patti e condizioni nel limite del 50% del contratto principale.

ART. 13 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La Stazione Appaltante è:

REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

DPE015 - SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI PESCARA

con sede in via Catullo, 2 - c.a.p. 65127 Pescara

tel. 085 65 341/ 2

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

2. L'Appalto è stato indetto con Determinazione a contrarre n. **DPC019/29** del **08/03/2018** (art. 32 co.2 D.Lgs 50/2016);

3. La copertura finanziaria per gli interventi in oggetto è garantita dalle somme stanziare sul Capitolo di contabilità speciale Commissariale n. 5955 finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256/2015;

4. Il Responsabile Unico del Procedimento è:

Ing. SILVIO IERVESE - tel. **0871-65341** - Email: **silvio.iervese@regione.abruzzo.it**

IL R.U.P.

Ing. Silvio Iervese

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vittorio Di Biase